

TRIBUNALE DI LIVORNO

Il Giudice delegato dott. Franco Pastorelli,
esaminati gli atti del fallimento 41/2021 di

, con curatore la dott.ssa

;

rilevato che le società e (essendo la proposta avanzata da strutturata come proposta di contratto di conferimento rifiuti con impegno alla formulazione di proposta di concordato entro 90 gg dalla definitività della) hanno avanzato proposte di concordato fallimentare;

preso atto che su richiesta del giudice il Curatore ha espresso in data 26.2.2022 il proprio parere su tali proposte di concordato ex art 125 comma 1 l.f.;

preso atto che lo scrivente, con decreto del 1.3.2022, ha invitato il Comitato dei Creditori ad esprimere, nel termine massimo di cui all'art 41 comma 3 l.f., il proprio parere su tali proposte e nel caso di parere positivo, a scegliere, ai sensi dell'art 125 co. 2 l.f., quali delle due proposte sottoporre alla approvazione del comitato dei creditori;

rilevato che, con parere all'unanimità, in data 17.3.2022, il Comitato dei creditore ha espresso il proprio parere favorevole su entrambe le proposte e tra le suddette proposte ha scelto, ex art 125 comma 2° ult. parte l.f., la proposta presentata da **con contratto d'affitto d'azienda e purché l'assunzione sia con liberazione immediata del fallito (accollo privato ex art. 1273 comma 2 c.c.);**

rilevato che la stessa appare rituale (salva eventuale diversa valutazione del tribunale in composizione collegiale ex art 129 comma 4° l.f.);

considerato in primo luogo infatti che, sebbene la stessa preveda che i creditori muniti di privilegio, non saranno integralmente soddisfatti, in quanto gli stessi verranno soddisfatti al pari degli altri creditori, diversi da quelli che hanno il privilegio ex art 2751 n. 1 l.f. (che saranno soddisfatti al 100%), nella misura del 13%, tuttavia il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile sul ricavato in caso di liquidazione, sebbene ciò non risulti da una perizia giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art 67 terzo comma lett d) l.f. nominato dal Tribunale ex art 124 comma 3° l.f.; infatti tale elemento risulta in modo certo dagli accertamenti svolti dai consulenti nominati dall'Intestato Tribunale nella procedura di concordato preventivo svoltosi

innanzi a questo Tribunale iscritta al R.G. 4/2020, dai quali è emerso che, tenuto conto degli ingenti oneri prededuttivi derivanti dagli oneri *post mortem*, dagli oneri di chiusura e di messa in sicurezza, tali creditori non troverebbero soddisfazione alcuna in caso di liquidazione;

considerato da altra parte che seppure la proposta (come del resto l'altra) non prevede una procedura competitiva, come sarebbe stato preferibile, come messo del resto in evidenza dal Comitato dei creditori, tuttavia vi è la necessità di superare la attuale situazione di stallo perché in $\frac{3}{4}$ mesi la curatela si troverebbe a non avere più risorse per sostenere i presidi minimi, così che tale condizione rende impossibile l'espletamento di una procedura competitiva;

considerato che non prevedendo la proposta diverse classi di creditori chirografari, prevedendo una unica classe di creditori chirografari, nella quale rientrano anche i privilegiati degradati a chirografo per incapacienza, la proposta non deve essere sottoposta al tribunale per la verifica del corretto utilizzo dei criteri di cui all'articolo 124, secondo comma, lettere a) e b, tenuto conto della relazione resa ai sensi dell'articolo 124, terzo comma;

preso atto che il Curatore non ha chiesto che il giudice comunichi ai creditori anche l'altra proposta non scelta dal comitato dei creditori;

considerato pertanto che deve disporsi la comunicazione ai creditori della proposta di
per consentire ai creditori di esprimersi sulla stessa;

P.Q.M

Ordina

che la proposta di concordato fallimentare avanzata da _____ unitamente al parere del comitato dei creditori e al parere del curatore, venga comunicata a cura di quest'ultimo ai creditori a mezzo di posta elettronica certificata, specificando loro dove possono reperire i dati necessari per la valutazione della proposta ed informandoli che la mancata risposta sarà considerata come voto favorevole.

Fissa

termine di **giorni venti** entro il quale i creditori devono far pervenire nella cancelleria del tribunale eventuali dichiarazioni di dissenso.

Si comunichi.

Livorno, 21 marzo 2022

IL GIUDICE DELEGATO
dott. Franco Pastorelli